Ammissione agli esami di stato

Dall'anno 2018/19 l'ammissione all'esame di Stato è regolata dal D. Lgs. 62/2017. L'ammissione all'esame di Stato degli alunni interni è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe. E' ammesso all'esame di Stato lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

- a. frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
- b. votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.

Punteggio agli esami di stato

Per superare l'Esame di Stato, il punteggio minimo è di 60/100. Gli elementi che concorrono al suo conseguimento sono di seguito indicati.

Credito scolastico sono attribuiti fino a 40 punti di credito, scaturiti dalla carriera

scolastica dello studente negli ultimi 3 anni del percorso scolastico.

Prove scritte il totale è 40 punti, ripartiti in ugual misura tra le due prove scritte..

Colloquio fino a un massimo di 20 punti.

Bonus La commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio

fino a un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto un

credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo

nelle prove d'esame pari almeno a cinquanta punti.

La commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a

coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza

fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:

a) Abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del

consiglio di classe;

b) Abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame.